

Fornitori Esteri con Rappresentante Fiscale Italiano

Nel caso in cui si riceva una fattura (anche elettronica) da un fornitore estero "con partita iva italiana" (caso sempre più frequente se si acquista su internet) significa che il soggetto è **identificato tramite rappresentante fiscale in Italia** ovvero che ha assunto una posizione IVA cosiddetta "leggera", al fine di assolvere direttamente l'imposta delle transazioni nei confronti dei clienti nazionali.

N.B.: Le fatture ricevute con partita Iva Italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero (sia esso UE o Extra UE) è **da considerare NON rilevante come fattura ai fini IVA** e deve essere **richiesta** al suo posto **la fattura emessa direttamente dal fornitore estero**. Nel caso in cui il **fornitore estero non provveda ad emettere il documento** corretto entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, ed essendo un'operazione soggetta ad inversione contabile, l'azienda dovrà emettere **Autofattura TD20** per regolarizzare l'operazione entro il giorno 15 del terzo mese successivo (Ris. Ag. Entrate 21/E 2015) e trasmetterlo allo SDI.

La fattura del fornitore estero oltre a riportare i dati della sede estera e l'eventuale codice identificativo fiscale del paese di origine, riporta anche la partita Iva italiana del rappresentante fiscale.

Il committente italiano che riceve la fattura dovrà assolvere l'IVA in Italia applicando il meccanismo del reverse charge e inviando il documento "**Autofattura**" in formato xml all'Agenzia Entrate utilizzando il tipo documento **TD19** in quanto si tratta di acquisto di merci già presenti in Italia (non si tratta né di operazione Intracomunitaria né di importazione).

Il fornitore va codificato indicando i dati della sede estera, nazione estera e nel campo Cod. Fiscale va indicato il codice fiscale estero (IdCodice del file XML). E' facoltativo indicare i dati del rappresentante fiscale italiano nell'apposita sezione, in quanto non rilevante ai fini dell'invio dell'autofattura. Per il fornitore extra UE, se non si è in possesso del codice fiscale è sufficiente indicare il Codice ISO della nazione e il codice del fornitore (vedi [punto 3](#)).

La causale contabile da utilizzare per le registrazioni sono simili a quelle del Reverse Charge per l'acquisto Extra Cee di beni (vedi [punto 6](#)) e l'aliquota iva utilizzata deve essere abilitata al reverse charge (vedi [punto 4](#)).

Consigliamo, prima di procedere con la registrazione, di consultare i Vostri consulenti fiscali per verificare la casistica e l'iter fiscale da seguire.